

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2009, dal regolamento (CE) n. 1309/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è segnatamente determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

